



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 30 maggio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di SAVONA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 122/2022_ Tirocinio

Con il quesito formulato il 25 maggio scorso si domanda se può essere accolta la domanda di iscrizione nel registro del tirocinio di un aspirante tirocinante che nella domanda di iscrizione nel registro ha dichiarato di essere dipendente a tempo pieno presso una S.p.A., avendo il dominus dichiarato all'Ordine che *"attualmente svolge la propria attività professionale presso i locali della società stessa con la quale è in corso un contratto di consulenza professionale e che il praticante lo affiancherà nello svolgimento del proprio incarico"*.

In merito si osserva innanzitutto che il Consiglio Nazionale non può entrare nel merito di questioni specifiche per le quali può essere chiamato ad esercitare le funzioni decisorie ad esso attribuite dalla legge (informativa n. 50/2017). Poiché le deliberazioni dell'Ordine in merito alle domande di iscrizione nel registro del tirocinio possono essere impugnate dagli interessati innanzi al Consiglio Nazionale (art. 7, comma 5, D.M. 143/2009) si forniranno di seguito considerazioni generali che potranno essere d'ausilio alla valutazione che codesto Ordine compirà in autonomia nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'Ordinamento professionale (art. 12, d.lgs. 139/2005).

Il tirocinio comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, comma 3, D.M. 7 agosto 2009, n. 143), essendo il tirocinante *"presente presso lo studio"* o comunque operando sotto la diretta supervisione e controllo del dominus per almeno 20 ore settimanali (art. 1, commi 2 e 3, D.M. citato).

Il luogo ordinario di svolgimento del tirocinio è dunque lo studio professionale, coincidente in linea di principio con il domicilio professionale dell'iscritto, ed infatti alla domanda di iscrizione nel registro del tirocinio deve essere allegata la dichiarazione del dominus che, *"avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio ne dia attestazione ... con **indicazione degli orari di frequenza**"*

giornaliera dello studio, nonché del normale orario di funzionamento dello studio" (art. 7, comma 1, lett. g., D.M. 143/2009¹).

Il tirocinio non è inoltre incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte del tirocinante² purché nello svolgimento del tirocinio sia rispettato il requisito delle "20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio" richieste dal Regolamento (art. 1, comma 2, cit.).

In considerazione della circostanza che il Regolamento del tirocinio non limita lo svolgimento del tirocinio alla esclusiva presenza nello studio prevedendo che sia comunque svolto "sotto la supervisione" del professionista affidatario, il Consiglio Nazionale ha poi ritenuto ammissibile lo svolgimento del tirocinio presso un professionista iscritto nell'albo che abbia i requisiti richiesti per rivestire la funzione di dominus e che svolga la sua "attività professionale" come dipendente, con possibilità in questo caso per il tirocinante di considerare valide le ore prestate alle dipendenze dell'ente presso il quale il dominus svolge la sua attività professionale come dipendente (informativa n. 23/2011).

L'attività di lavoro dipendente svolta da un tirocinante alle dipendenze di un'ente/società può dunque essere considerata utile ai fini dello svolgimento del tirocinio nel caso in cui il dominus sia dipendente dell'ente/società presso i quali il tirocinante svolge la propria attività lavorativa.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



¹ Si raccomanda che le dichiarazioni da allegare alla domanda di iscrizione nel registro del tirocinio (art. 7, D.M. 143/2009) siano richieste come dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, a seconda dei casi, ai sensi del d.P.R. 445/2000.

² L'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all'atto deve essere dichiarata dall'aspirante tirocinante in sede di presentazione della domanda di iscrizione (art. 7, comma 1, lett. h del D.M. 143/2009).